

09.092

**Messaggio
concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica
la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la
Svizzera e il Messico**

del 27 novembre 2009

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione del 3 agosto 1993 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti del Messico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 novembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Compendio

L'avvio dei negoziati per la revisione della Convenzione è avvenuto in quanto il Messico era preoccupato degli sviluppi della situazione a seguito dei piani fiscali aggressivi riguardanti la Svizzera, che il Messico considerava lesivi dei suoi interessi. Per le autorità messicane la soluzione di questo problema era decisiva per il futuro delle relazioni fiscali tra i due Paesi e quindi una condizione indispensabile per evitare l'incombente denuncia della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e il Messico (di seguito: CDI-M).

Con la revisione è stata inoltre colta l'occasione di aggiornare determinate disposizioni divenute obsolete del Protocollo della Convenzione del 1993 e di adeguare alcune disposizioni all'evoluzione della politica in materia di convenzioni di entrambi gli Stati. È stato possibile in particolare introdurre il nuovo standard di assistenza amministrativa in materia fiscale deciso dal Consiglio federale il 13 marzo 2009.

Il presente Protocollo di modifica risolve in larga misura i problemi derivanti dai suddetti sviluppi. L'esito dei negoziati può essere considerato equilibrato. Le nuove disposizioni in materia di assistenza amministrativa soddisfano inoltre i parametri stabiliti dal Consiglio federale.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di modifica.

Messaggio

1 Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni contro le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni agevolano l'attività della nostra economia d'esportazione, promuovono investimenti in Svizzera contribuendo al benessere nel nostro Paese e nello Stato partner.

La politica in materia di convenzioni si basa da sempre sugli standard dell'OCSE, poiché essi sono quelli più adeguati per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Elementi importanti sono la chiara ripartizione del diritto d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione in generale di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli e la riconoscenza internazionale del nostro regime fiscale. Buone soluzioni svizzere possono perdere valore se non sono riconosciute a livello internazionale.

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adeguare l'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali alla politica internazionale.

2 Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Dal 2006 le autorità messicane hanno espresso le loro preoccupazioni sugli sviluppi della situazione a seguito dei piani fiscali aggressivi riguardanti la Svizzera che consideravano lesivi dei loro interessi. Si trattava in particolare del trasferimento della sede di grandi società messicane in Svizzera per approfittare del regime fiscale preferenziale offerto dall'articolo 4 (Residenza) della Convenzione del 3 agosto 1993¹ per evitare le doppie imposizioni.

Queste preoccupazioni riguardavano esclusivamente le società domiciliate in Svizzera che, secondo la valutazione delle autorità messicane, abusavano della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Svizzera e Messico trasferendo la loro residenza fiscale in Svizzera stabilendovi la loro direzione effettiva (criterio dominante per determinare la doppia residenza fiscale, art. 4 par. 3), conservando tuttavia la sede statutaria in Messico.

Il Messico desiderava quindi alcune garanzie, in particolare tramite la revisione della regola convenzionale secondo cui nel caso di una doppia residenza di società la residenza è attribuita allo Stato in cui la direzione effettiva della società è stabilita, nonché con l'introduzione di una clausola che limita i vantaggi per società che beneficiano dei vantaggi fiscali della Convenzione. Per il Messico la ripresa di queste richieste era una condizione indispensabile per garantire, da un lato, il futuro

¹ RS 0.672.956.31

delle relazioni fiscali tra i due Paesi e, dall'altro, rinunciare all'incombente denuncia dell'attuale Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

La revisione è stata inoltre utilizzata per aggiornare talune disposizioni obsolete del Protocollo e adeguare alcune disposizioni all'evoluzione della politica in materia di convenzioni di entrambi gli Stati.

I negoziati per evitare le doppie imposizioni sono stati avviati nel mese di dicembre del 2007 e, dopo discussioni piuttosto difficili, sono sfociati nel mese di ottobre del 2008 nella parafatura di un Protocollo che modifica la Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti del Messico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Il 13 marzo 2009, nel quadro delle decisioni prese dal G20 sullo sfondo della crisi finanziaria internazionale, il Consiglio federale ha deciso di adottare gli standard OCSE nell'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali, in conformità con l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Il 2 aprile 2009, il G20 aveva inoltre allestito una lista di Paesi che considerava come insufficientemente cooperativi nella misura in cui non avevano concluso accordi di assistenza amministrativa in materia fiscale con almeno 12 giurisdizioni. Gli Stati considerati come insufficientemente cooperativi potevano essere oggetto di misure che andavano fino alla denuncia delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Gli Stati che disponevano di una politica di assistenza amministrativa giudicata ancora lacunosa dovevano intraprendere tutto il possibile per soddisfare i loro impegni politici quanto prima.

La Svizzera ha dunque deciso di avviare con diversi Stati i negoziati divenuti necessari. Il Messico ha inoltre espresso il suo interesse a riprendere il testo della disposizione concernente lo scambio di informazioni corrispondente al modello di convenzione OCSE nel Protocollo di modifica negoziato. Bisogna inoltre menzionare che il disegno del Protocollo di modifica del 2008 prevedeva già una disposizione concernente l'assistenza amministrativa per l'applicazione del diritto interno nei casi di frode fiscale e per società holding. Questa disposizione avrebbe dovuto essere inoltre munita di uno scambio di lettere in cui la Svizzera si impegnava ad avviare con il Messico negoziati di revisione nel caso in cui la Svizzera convenisse con un altro Stato, membro dell'OCSE ma non dell'UE, una disposizione più estesa relativa allo scambio di informazioni.

In seguito alla decisione della Svizzera del mese di marzo 2009 e alla posizione del Messico si è resa necessaria una rielaborazione del Protocollo del 2008. È stato possibile elaborare le modifiche in breve tempo tenendo conto dei rispettivi interessi. La presente revisione si è conclusa il 18 settembre 2009 con la firma di un Protocollo di modifica a Città del Messico.

3 Valutazione

Il Protocollo di modifica comprende nel suo complesso soluzioni che permettono di evitare situazioni sfavorevoli nelle relazioni bilaterali (possibile denuncia della Convenzione) e al contempo non solo mantenere, ma addirittura migliorare, le condizioni quadro per gli investitori svizzeri in Messico. È stato necessario fare concessioni inevitabili, ma per la Svizzera e in particolare per gli investitori svizzeri la loro portata dovrebbe essere accettabile. Nel quadro di questa revisione sono state aggiornate numerose disposizioni della Convenzione. La modifica garantisce inoltre

Art. II e VIII ad art. 4 della Convenzione e nuovo par. 2 del Protocollo – Residenza

In deroga alle soluzioni proposte dal modello di convenzione dell'OCSE e dall'attuale Convenzione, per quanto concerne la sede di società messicane in Svizzera, il Messico richiedeva di risolvere la questione della doppia residenza di persone giuridiche in una procedura amichevole.

La parte messicana riteneva difficile determinare dove si trovassero le funzioni essenziali sulla cui base applicare il criterio del luogo della direzione effettiva quando il consiglio di amministrazione si trova in uno Stato e la direzione nell'altro Stato contraente. Sarebbe perciò necessario ricorrere alla procedura amichevole invece della semplice applicazione del luogo della direzione effettiva.

Sebbene per la Svizzera il ricorso alla procedura amichevole fosse già possibile sulla base dell'attuale testo e, secondo il numero 24 del commentario OCSE al paragrafo 3 dell'articolo 24, sia sufficiente precisare l'espressione di luogo della direzione effettiva, bisognava tener conto dell'estrema sensibilità delle autorità messicane su questo punto (trasferimento della sede fiscale di società multinazionali messicane in Svizzera) nonché il fatto che la Svizzera aveva già adottato soluzioni simili in altre Convenzioni (ad es. con la Gran Bretagna). Nel quadro di un pacchetto globale è stata infine convenuta la seguente soluzione per non pregiudicare gli effettivi interessi svizzeri in altri punti.

Nel caso di doppia residenza di persone giuridiche, la residenza verrà determinata in una procedura amichevole. In caso di disaccordo una società non potrà fruire della Convenzione, eccezion fatta per l'articolo 22 (Non discriminazione) e 23 (Procedura amichevole). Il criterio del luogo della direzione effettiva è tuttavia chiarito nell'articolo VIII del Protocollo di modifica (nuovo par. 2 lett. b del Protocollo della Convenzione), nel senso che le autorità competenti dovranno considerare il luogo in cui le decisioni essenziali, quelle commerciali e le operazioni necessarie alla gestione degli affari dell'impresa sono materialmente prese ed effettuate, sulla base di tutti i fatti e circostanze pertinenti.

Su richiesta svizzera, la lettera a del nuovo paragrafo 2 del Protocollo della Convenzione precisa che le casse pensioni o le istituzioni di previdenza riconosciute nonché le organizzazioni di utilità pubblica sono residenti ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione.

Art. III ad art. 10 della Convenzione – Dividendi

Conformemente alla politica svizzera in materia di convenzioni, la riveduta disposizione prevede un'aliquota dello zero per cento sui dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento (attualmente l'aliquota ammonta al 5 % nel caso di partecipazioni del 25 %) e del 15 per cento in tutti gli altri casi. Le casse pensioni o le istituzioni di previdenza beneficiano, indipendentemente dal grado di partecipazione, dell'aliquota dello zero per cento.

Il computo fiscale fittizio previsto alla lettera b del paragrafo 9 del Protocollo della Convenzione – ammesso durante i primi cinque anni di applicazione della Convenzione e divenuto privo di oggetto – è stato soppresso.

Art. IV ad art. 11 della Convenzione – Interessi

L'imposizione alla fonte di interessi pagati a una banca, a un commerciante di titoli, a una società di assicurazione o riassicurazione, nonché di interessi di obbligazioni e di titoli negoziati regolarmente in un mercato dei titoli autorizzato è stata limitata al 5 per cento (invece dell'attuale 10 % per interessi a istituti bancari). In tutti gli altri casi l'aliquota passa dall'attuale 15 per cento al 10 per cento.

La definizione di interessi al paragrafo 4 dell'articolo 11 è stata inoltre completata con il rinvio al trattamento fiscale secondo il diritto interno dello Stato della fonte.

Come per i dividendi, la lettera a del paragrafo 9 del Protocollo della Convenzione in relazione alla deduzione del 5 per cento dell'importo lordo degli interessi durante i primi cinque anni di applicazione della Convenzione è soppressa. Di conseguenza, questo paragrafo è integralmente abrogato.

Si rinvia inoltre al commento all'articolo XI più sotto per quanto riguarda l'introduzione di una clausola della nazione più favorita in relazione agli interessi.

Art. V e VI ad art. 13 e 21 par. 2 lett. c della Convenzione – Utili di capitale

Secondo il diritto interno messicano gli utili derivanti dall'alienazione di azioni sono imposti con un'aliquota del 28 per cento sull'importo netto rispettivamente del 25 per cento sull'importo lordo (in quest'ultimo caso se non esiste un rappresentante fiscale in Messico). La parte messicana ha insistito affinché questo diritto di imposizione di tali utili fosse confermato nella Convenzione. In cambio era pronta a ridurre l'imposta e a prevedere alcune esenzioni. Nel quadro di una soluzione globale è stato infine concesso un diritto di imposizione sugli utili da azioni limitato al 10 per cento (con, quale contropartita, il computo) con la seguente eccezione: sono esentati gli utili di capitale da azioni negoziate in borsa vendute da banche, società di assicurazioni o riassicurazioni oppure casse pensioni.

Nel caso di ristrutturazioni, gli utili di capitale sono inoltre esentati se soddisfano cumulativamente le condizioni seguenti: se la cessione avviene all'interno di un gruppo di imprese e la società ceduta è residente in uno degli Stati contraenti o in uno Stato terzo che ha concluso uno scambio di informazioni ampliato con il Messico, se la partecipazione, diretta o indiretta, detenuta prima o immediatamente dopo la cessione ammonta ad almeno l'80 per cento dei diritti di voto e del valore della società associata e se la cessione avviene con uno scambio di azioni (i pagamenti in contanti non beneficiano dell'esenzione).

Alla lettera c) del paragrafo 2 dell'articolo 21 della Convenzione è previsto l'eventuale computo.

Art. VII e XIII ad art. 24 della Convenzione e nuovo par. 11 del Protocollo della Convenzione – Scambio di informazioni

Alla luce della globalizzazione dei mercati finanziari e in particolare sullo sfondo dell'attuale crisi finanziaria, la cooperazione internazionale in ambito fiscale ha assunto maggiore importanza. La Svizzera sostiene da sempre gli sforzi compiuti in tal senso. Con la sua decisione del 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha dunque deciso di adottare lo standard dell'OCSE nell'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali e al contempo il mantenimento della tutela procedurale, la limitazione dell'assistenza amministrativa al singolo caso, soluzioni transitorie corrette, la

limitazione alle imposte considerate nella convenzione, il principio di sussidiarietà nonché l'eliminazione di eventuali discriminazioni concernenti gli indicatori da perseguire a seguito del passaggio allo standard OCSE. Tali elementi sono commentati qui appresso.

La disposizione parafata corrisponde in ampia misura al tenore dell'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Esistono scostamenti riguardo alla limitazione dello scambio di informazioni alle imposte considerate dalla Convenzione, alla rinuncia di trasmettere alle autorità di vigilanza le informazioni ricevute, alla possibilità di impiegare – con l'accordo di entrambi gli Stati – le informazioni per altri scopi nonché all'espressa autorizzazione degli Stati contraenti a impiegare misure coercitive per l'applicazione della richiesta di informazioni nei confronti di banche, altri istituti finanziari, mandatari e fiduciari nonché per determinare i rapporti di partecipazione. Le previste restrizioni dell'assistenza amministrativa sono contenute nel commentario relativo al modello di Convenzione dell'OCSE e sono compatibili con lo standard dell'OCSE.

Il paragrafo 1 stabilisce il principio dello scambio di informazioni. Esso prevede lo scambio delle informazioni verosimilmente pertinenti per l'esecuzione della Convenzione o del diritto interno in materia d'imposte. La restrizione alle informazioni verosimilmente pertinenti esclude espressamente la cosiddetta «fishing expedition». Lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dal suo procedimento fiscale interna prima di richiedere informazioni all'altro Stato. Per l'applicazione di questa disposizione non è necessario che il contribuente sia residente in Svizzera o in Messico purché esista un legame economico in uno degli Stati contraenti.

Il paragrafo 2 stabilisce il principio della segretezza per lo Stato richiedente e prevede che le informazioni scambiate devono essere accessibili solo a persone o autorità che si occupano dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte che rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione. Le informazioni possono quindi essere comunicate anche al contribuente stesso o al suo rappresentante. L'ultima frase di questo paragrafo prevede la possibilità di impiegare le informazioni ricevute per altri scopi non fiscali se questa possibilità è permessa dal diritto di entrambi gli Stati contraenti e lo Stato richiesto lo acconsente. Questa disposizione permette ad esempio di utilizzare le informazioni ottenute in un'altra procedura penale senza tuttavia privare la persona interessata dei diritti procedurali in Svizzera. Questa disposizione permette di evitare che vengano più volte trasmesse le stesse informazioni per scopi diversi. In tutti i casi è necessario il consenso dello Stato richiesto. Ad esempio questa disposizione permetterà l'impiego delle informazioni ottenute, alle stesse condizioni, da parte delle autorità delle assicurazioni sociali nel quadro dell'accesso alle informazioni fiscali interne (cfr. ad es. 3 LAVS; RS 831.10 e art. 27 OAVS, RS 831.101).

Il paragrafo 3 prevede alcune restrizioni allo scambio di informazioni in favore dello Stato richiesto. Questo non è tenuto a eseguire misure amministrative che vanno oltre i limiti posti dalle proprie norme legali o dalla sua prassi amministrativa e nemmeno a eseguire misure amministrative che si scostano dalle norme legali o dalla prassi amministrativa dello Stato richiedente. Nel caso della Svizzera significa in particolare garantire il diritto di essere sentiti delle persone interessate e la possibilità di far esaminare da un tribunale il previsto scambio di informazioni. Lo Stato richiesto può inoltre rifiutarsi di comunicare informazioni che non potrebbero essere ottenute secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa o le norme legali

o le prassi amministrative dello Stato richiesto. Infine, lo Stato richiesto può rifiutarsi di comunicare informazioni contrarie all'ordine pubblico o che rivelano un segreto commerciale. In particolare per quest'ultimo caso potrebbe trattarsi di informazioni che non sono tenute sufficientemente segrete dall'altro Stato contraente.

Il paragrafo 4 prevede che lo Stato richiesto abbia l'obbligo di trasmettere e scambiare informazioni anche nel caso in cui esso stesso non necessiti di queste informazioni ai fini dell'imposizione. Di conseguenza lo scambio di informazioni non si limita alle informazioni che presentano un interesse per le autorità fiscali dello Stato richiesto.

Il paragrafo 5 contiene disposizioni speciali concernenti le informazioni detenute da banche o da altri intermediari nonché concernenti i diritti di proprietà di una persona. Lo Stato richiesto deve poter ottenere e trasmettere le informazioni richieste anche se queste informazioni non sarebbero disponibili secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di scambiare informazioni invocando il segreto bancario svizzero. La disposizione presuppone tuttavia che le informazioni richieste siano disponibili. A domande concernenti i rapporti di proprietà nelle società con azioni al portatore, le autorità dello Stato richiesto possono e devono rispondere solo se è possibile ottenere effettivamente tali informazioni indipendentemente da eventuali restrizioni del diritto interno.

In caso di frode fiscale la Svizzera dispone, in virtù della procedura penale di diritto interno, dei mezzi necessari per ottenere le informazioni secondo il paragrafo 5. Secondo la nuova disposizione lo scambio di queste informazioni non pone più la condizione dell'esistenza di un reato fiscale. Affinché l'attuazione degli obblighi della Convenzione potesse essere garantita dagli Stati contraenti è stata creata l'ultima frase del paragrafo 5 che fornisce la base legale necessaria per disporre dei poteri di procedura necessari per ottenere le informazioni richieste. La procedura applicabile sarà oggetto di un'ordinanza del Consiglio federale. È attualmente in corso l'esame di un'eventuale futura sostituzione dell'ordinanza con una legge.

Le domande d'informazione devono essere fatte per scritto (sono così escluse semplici telefonate) conformemente alle prescrizioni dell'OCSE, in particolare il modulo 1 sullo scambio di informazioni su domanda del manuale OCSE sull'attuazione dello scambio di informazioni in ambito fiscale.

Le disposizioni dell'articolo 24 sono ulteriormente precisate nel Protocollo della Convenzione (art. XIII, par. 11 del Protocollo di modifica). Esso stabilisce il principio di sussidiarietà ed esclude espressamente la cosiddetta «fishing expedition» (par. 11 lett. a e b). Secondo il principio di sussidiarietà gli Stati contraenti devono sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla loro procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni all'altro Stato. La ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») nella speranza di ottenere informazioni fiscali essenziali è espressamente esclusa. Sono inoltre dettagliati i requisiti per una richiesta di informazioni (par. 11 lett. c). Sono in particolare necessari una chiara identificazione del contribuente interessato e, nella misura in cui è conosciuta, della persona (ad es. una banca) che verosimilmente detiene le informazioni desiderate dallo Stato richiesto. Lo Stato richiesto deve indicare di quali informazioni ha bisogno, per quale periodo fiscale nonché per quale scopo fiscale. Ne consegue che lo scambio di informazioni si limita a domande concrete concernenti casi specifici. È precisato che gli Stati contraenti non sono obbligati a effettuare

scambi di informazioni spontanei o automatici, senza pertanto escludere la possibilità per uno degli Stati contraenti di effettuare uno scambio di informazioni spontaneo o automatico, se il suo diritto interno lo prevede (par. 11 lett. d). La lettera e del paragrafo 11 garantisce i diritti procedurali del contribuente. In Svizzera il contribuente interessato può impugnare la decisione finale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni con ricorso al Tribunale amministrativo federale, che decide in ultima istanza. Il ricorso ha effetto sospensivo. Se è interposto ricorso, lo scambio di informazioni può avvenire solo quando il ricorso respinto è passato in giudicato. L'obiettivo di questa procedura non è di impedire o ritardare illecitamente lo scambio di informazioni.

Le disposizioni modificate concernenti lo scambio di informazioni sono considerate per gli anni civili e per gli esercizi a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo all'entrata in vigore. Esse considerano pertanto esclusivamente i redditi riscossi a tale data o successivamente dai contribuenti interessati rispettivamente per lo stato patrimoniale a tale data o successivamente. Per gli anni precedenti, lo scambio di informazioni si limita alle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione secondo l'attuale articolo 24.

*Art. IX ad par. 3 del Protocollo della Convenzione ad art. 7 della Convenzione –
Utili delle imprese*

Il paragrafo 3 del Protocollo della Convenzione attuale contiene certe regole relative all'assegnazione degli utili imputabili a una stabile organizzazione e a questo proposito si riferisce al modello di convenzione dell'OCSE del 1977. Su proposta messicana è stato convenuto di comune accordo di sostituire con una nuova lettera a le attuali lettere a-c del paragrafo 3. Per calcolare gli utili attribuibili a una stabile organizzazione ci si baserà sulle funzioni eseguite, sugli attivi impiegati e sui rischi assunti da questa stabile organizzazione. La Svizzera giudica questa proposta accettabile sia dal punto di vista del metodo diretto della ripartizione degli utili della stabile organizzazione sia da quello indiretto poiché, in quest'ultimo caso, la chiave di ripartizione degli utili si fonda sulla situazione effettiva che equivale a un criterio analogo per la ripartizione.

Art. X ad nuovo par. 6 del Protocollo della Convenzione – Limitazione dei vantaggi della Convenzione riguardo gli art. 10, 11 e 12

Per il Messico una disposizione che limitava i vantaggi della Convenzione era una condizione indispensabile per, da un lato, rinunciare alla minaccia di denuncia e, dall'altro, accettare la politica svizzera in materia di scambio di informazioni. Dopo una discussione approfondita, la parte messicana si è dichiarata disposta ad adottare una disposizione contro gli abusi come quella convenuta tra la Svizzera e il Cile e a introdurre una clausola che limita le prassi cantonali considerate dannose. Nel quadro di una soluzione globale per quanto riguarda gli articoli 10, 11 e 12 (limitazione ai redditi passivi, contrariamente alle iniziali richieste messicane, che miravano anche ai redditi attivi) entrambe le parti si sono accordate per la ripresa della clausola già convenuta tra la Svizzera e il Cile nonché di aggiungere una clausola limitata a società controllate da residenti dell'altro Stato contraente. Queste società possono avvalersi dei vantaggi della Convenzione solo se soggiacciono all'imposta sugli utili senza esserne esentate (analogamente alla disposizione nell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE o ad es. nella CDI con la Spagna), o se non approfittano di

una riduzione, un importo esente da imposta o un'altra concessione o privilegio speciale a cui non possono beneficiare gli altri residenti dello stesso Stato.

Art. XI ad nuovo par. 6^{bis} del Protocollo della Convenzione

La parte messicana non ha modificato la sua politica convenzionale in relazione al trattamento dell'imposizione degli interessi nello Stato della fonte. Per il Messico una maggiore riduzione dell'imposta alla fonte residua sugli interessi non era oggetto di discussione al momento dei negoziati. È stato dunque convenuto di aggiungere, in un nuovo paragrafo 6^{bis} del Protocollo della Convenzione, una clausola della nazione più favorita applicabile automaticamente se il Messico accorda a un altro Stato membro dell'OCSE un'imposta residua sugli interessi più bassa di quella prevista all'articolo 11 della Convenzione.

Art. XII ad nuove lett. c e d del par. 7 del Protocollo della Convenzione ad art. 12 della Convenzione – Canoni

La Svizzera desiderava una riduzione dell'aliquota residua per i canoni. Tuttavia la parte messicana non intende attualmente cambiare la sua politica in questo ambito. Per ottenere una garanzia che la Svizzera possa partecipare a una possibile evoluzione di questa politica, sono state introdotte alle lettere c e d del paragrafo 7 del Protocollo della Convenzione clausole della nazione più favorita, applicabili automaticamente se il Messico accorda a un altro Stato membro dell'OCSE un'imposta residua sui canoni minore del 10 per cento o se elimina il termine leasing nella definizione di canone.

Art. XIII ad par. 9 del Protocollo della Convenzione ad art. 18 della Convenzione – Pensioni

Conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni, il nuovo paragrafo 9 chiarisce che le prestazioni di capitale pagate in relazione con la previdenza professionale sono comprese nella nozione di pensioni.

Art. XIII ad nuovo par. 10 del Protocollo della Convenzione ad art. 23 – Procedura amichevole (tribunale arbitrale)

La Svizzera desiderava l'introduzione di una clausola arbitrale, come previsto dal modello di convenzione dell'OCSE. Per il Messico le due sole soluzioni possibili erano o riprendere una clausola arbitrale non vincolante, come quella convenuta tra Messico e USA, oppure garantire alla Svizzera la parità di trattamento con una clausola della nazione più favorita in questo ambito. Quest'ultima soluzione risultava più vantaggiosa nell'ottica di un possibile sviluppo del Messico in questo ambito e quindi la clausola (non automatica) della nazione più favorita è stata ripresa al paragrafo 10 del nuovo Protocollo. Se il Messico accordasse a un altro Stato una regolamentazione più vantaggiosa nell'ambito di una procedura di arbitrato, verrebbero avviati negoziati per riprendere tale regolamentazione nella Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e il Messico.

Art. XIV – Entrata in vigore

Il Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni entra in vigore dopo la ricezione dell'ultima notificazione relativa all'avvenuto espletamento interno. Le sue disposizioni sono, compreso il previsto scambio di informazioni del nuovo articolo 24 della Convenzione, applicabili dal 1° gennaio dell'anno seguente alla data dell'entrata in vigore.

5 Consequenze finanziarie

Con la conclusione della Convenzione di doppia imposizione entrambi gli Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. La presente modifica migliora le condizioni di investimento nel settore dei dividendi e degli interessi e grazie alla clausola della nazione più favorita questi miglioramenti possono essere ancora ampliati per quanto riguarda gli interessi e i canoni. Per quanto concerne gli utili di capitale tramite le soluzioni previste è stato possibile garantire alcune eccezioni, di modo che in numerosi casi gli investitori svizzeri non dovrebbero ricadere sotto il diritto di imposizione dello Stato della fonte (messicano).

Le entrate e le perdite risultanti per il fisco svizzero non possono essere quantificate a causa della mancanza di strumenti adeguati, ma dovrebbero tuttavia risultare equilibrate sulla base delle relazioni economiche tra i due Stati. Per quanto concerne la lotta contro gli abusi il Protocollo di modifica stabilisce regole relativamente flessibili che non dovrebbero essere considerate svantaggiose per gli interessi delle società svizzere. Il Protocollo di modifica fornisce inoltre una risposta alle preoccupazioni messicane riguardo certi casi di trasferimenti di sedi in Svizzera di società messicane e garantisce dunque il futuro delle relazioni fiscali tra i due Stati.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di modifica. Nel suo insieme questo Protocollo favorisce lo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e corrisponde quindi agli obiettivi principali della politica svizzera in materia di commercio estero.

6 Costituzionalità

Il Protocollo di modifica si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale, che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvare il Protocollo, il quale una volta approvato sarà parte integrante della Convenzione del 1993 per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e il Messico. La Convenzione è stata conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale, i trattati che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Con riferimento all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (RS 171.10), una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo scopo di sviluppare una prassi praticabile in

relazione al nuovo numero 3 dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. ed evitare che Convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele, il Consiglio federale ha stabilito che avrebbe proposto in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera.

Attraverso il Protocollo di modifica è stato possibile rivedere le attuali disposizioni della Convenzione in modo che siano considerate equilibrate da entrambe le Parti. L'assistenza amministrativa è accordata in modo ampliato conformemente allo standard del modello di Convenzione dell'OCSE, novità assoluta nella politica svizzera in materia di convenzioni.

Questo significa che il Protocollo di modifica crea nuovi obblighi importanti per la Svizzera come fu il caso, ad esempio, nel quadro della revisione della Convenzione contro la doppia imposizione tra la Svizzera e la Repubblica d'Austria (messaggio del 24 maggio 2006 del Consiglio federale, FF 2006 4723, n. 4). Rispetto alle altre Convenzioni, l'Accordo aggiuntivo prevede disposizioni importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale. Il decreto federale concernente il Protocollo che modifica la Convenzione del 1993 per evitare le doppie imposizioni tra Svizzera e Messico del 1966 sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

